

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 507 del 16 MAG. 2025

Oggetto: Determinazione fondi contrattuali anno 2024 area comparto ai sensi degli artt. 102 e 103 del CCNL 2 novembre 2022, dell'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019 e del Decreto Assessoriale n. 20/2025


Proposta N° 165 del 16/05/2025

SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'UOC
(Dott. Daniele Sorelli)



Registrazione Contabile

Budget Anno 2024 Conto 20006100025 / 20006100325 / 20007100025 / 20008100025 / 20008100325 / 20009100025 / 20009100325 Importo 6.458.374,60 Aut. _____

Budget Anno 2024 Conto 20006100065 / 20006100365 / 20007100065 / 20008100065 / 20008100365 / 20009100065 / 20009100365 Importo 6.708.370,56 Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. ~~Giovanni~~ Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 321/Serv.1°/S.G.2024,
con l'assistenza del Segretario, dott. **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Direttore dell'UOC Settore Gestione Risorse Umane

Premesso che il CCNL 2 novembre 2022 per il personale del comparto sanità disciplina, agli artt. 102 e 103 le modalità di costituzione dei fondi contrattuali: “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” (art. 102) e “Fondo premialità e condizioni di lavoro” (art. 103), prevedendone le modalità di quantificazione e di trasposizione, al loro interno, dei precedenti fondi di cui agli articoli 80 ed 81 del CCNL di area 21 maggio 2018;

Atteso che, al fine di assicurare la corretta gestione contabile ed amministrativa dei fondi contrattuali e dei correlati istituti, l'Azienda procede, con cadenza annuale, alla formale quantificazione degli stessi, nell'osservanza della normativa di riferimento come contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle misure di contenimento della spesa dettate dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, dove è previsto che *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ... (omissis)”*;

Precisato che, pertanto, la determinazione dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 2 novembre 2022 per il personale del comparto sanità deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017, con le eccezioni previste dalla sopravvenuta normativa e giurisprudenza;

Richiamato l'art. 11 della Legge 12/2019, di conversione del Decreto Legge 4/2019, dove si precisa tuttavia che: *“il limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto 25 maggio 2017, n.75, non opera con riferimento a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le prestazioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23”*.

Preso atto, altresì, del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, nell'atto di orientamento n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9/10/2018, che in materia di fondi e vincoli di spesa chiarisce che le risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti

collettivi e previsti nei quadri di finanza pubblica non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Richiamato l'art. 11 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60 il quale prevede che: *“1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

Vista la Circolare prot. 179877 del 1° settembre 2020, attraverso la quale il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato esplicita la metodologia attuativa dell'art. 11 c.1 testé richiamato.

Visti i seguenti prospetti (A e B) di determinazione delle poste correttive dei fondi contrattuali anno 2024 per il personale del comparto sanità, per effetto dell'applicazione dell'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, elaborato nel puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella circolare Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, testé richiamata:

Prospetto B)

AZIENDA

190.922 - ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA

Art. 11 comma 11 D.L. 35/2019 convertito con Legge 60/2019 ("Decreto Calabria")

Circolare Ragioneria Generale dello Stato 179877 del 1° settembre 2020

Indicazioni conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome 20/186/CR4ter/C7



MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE ANNO 2018

COMPARTO - FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

	Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 2 novembre 2022)	Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali (art. 102 CCNL 2 novembre 2022)
Fondi 2018 (A)	4.961.119,11 €	6.068.278,13 €
Valore medio pro-capite anno 2018	3.267,59 €	3.996,81 €
Nr dipendenti anno 2018 (nr. cedolini o FTE)	1518,28	1518,28
Nr dipendenti anno 2024 (nr. cedolini o FTE)	1692,38	1692,38
Incremento fondo anno 2024 (rispetto al fondo anno 2018)	568.887,71 €	695.844,79 €

Richiamate:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 1019 del 29 dicembre 2016 di determinazione dei fondi contrattuali anno 2016;
- la deliberazione del Commissario n. 376 del 9 aprile 2018, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2017;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 13 maggio 2019, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2018, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 25 maggio 2020, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2019, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 682 del 16 giugno 2021, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2020, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 17 maggio 2022, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2021, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 23 maggio 2023, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2022, area comparto;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 469 del 6 giugno 2024, di determinazione dei fondi contrattuali anno 2023, area comparto;

Richiamata altresì la nota prot. 74/RU del 7 gennaio 2025, con la quale il Settore Affari del Personale comunica il numero di unità di personale in servizio presso l' ARNAS Garibaldi nell'anno 2024, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, calcolato sulla base del principio del Full Time Equivalent;

Visto il Decreto Assessoriale n. 20/2025 del 13 gennaio 2025, avente ad oggetto “Riparto delle risorse destinate all’indennità di Pronto Soccorso ed alle particolari condizioni di lavoro tra le Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2024”;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato di dover procedere alla determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2024, ai sensi degli artt. 102 e 103 del CCNL 2 novembre 2022 per il personale del comparto sanità, come da prospetti di seguito riportati, quantificati nel rispetto del vincolo e limite di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dal contratto collettivo di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica nonché di quelle scaturenti dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019, come dettagliatamente determinate nella seguente tavola sinottica:

ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA



COMPARTO - Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali (art. 102 CCNL 2 novembre 2022)

FONDO ANNO 2024

VOCE		Valore consolidato anno 2023
a)	Valori consolidatisi nell'anno 2023, come certificati dal Collegio Sindacale, relativi alle seguenti risorse	5.546.126,70 €
a.1)	Risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018, destinate alle indennità di incarico nonché alle indennità di coordinamento, già ad esaurimento, di cui al capo II, titolo II, del CCNL 21.5.2018	339.789,72 €
a.2)	Risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018, destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 35 c. 2 II alinea a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema ai sensi dell'art. 36 ("Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi")	- €
a.3)	Risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro ed incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21.5.2018, destinate alla corresponsione delle indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche	1.381.067,35 €
a.4)	Risorse del precedente fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21.5.2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99 c. 3 lett. b) del CCNL 2.11.2022, mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione del personale (1 gennaio 2024?)	3.825.269,63 €
a.5)	Risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds ad ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui al punto a.4)	- €
b)	Importo annuale della retribuzione individualità del personale cessato dal servizio nel corso del 2023	13.936,00 €
c)	Importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, II alinea	- €
d)	Risorse eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale (evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3)	- €
e)	Incremento a seguito della corrispondente riduzione del Fondo premialità e condizioni di lavoro operata ai sensi dell'art. 103 comma 12	- €
f)	TOTALE FONDO ANNO 2024 (a+b+c+d+e)	5.560.062,70 €
g)	Abbattimento per rispetto art. 23 D.Lgs. 75/2017	13.936,00 €
h)	Incremento ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 234/2021 e dell'art. 102 comma 5 di un importo su base annua non superiore a 145,53 € pro-capite per il numero di unità di personale in servizio al 31.12.2018 (n. 1487 Unità) a valere su risorse stanziata a carico del bilancio dell'Azienda e destinate alla remunerazione degli incarichi (*)	216.403,11 €
i)	Trasferimento dal "Fondo Premialità e condizioni di lavoro" di una quota (...% - max 30%) destinata, nel 2022, alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale	- €
l)	TOTALE FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE ED INDENNITA' PROFESSIONALI ANNO 2022 rideterminato = (f - g + h + i)	5.762.529,81 €
m)	Incremento - anno 2024 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (Incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato	695.844,79 €
FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE ED INDENNITA' PROFESSIONALI ANNO 2024 = l) + m)		6.458.374,60 €

(*) Importo non soggetto ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 in quanto risorse finanziate dal CCNL e pertanto previste dai piani di finanza pubblica

ARNAS "GARIBALDI" - CATANIA



COMPARTO - Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 CCNL 2 novembre 2022)

FONDO ANNO 2024

VOCE		Valore consolidato anno 2024
a)	Valori consolidatisi nell'anno 2024, come certificati dal Collegio Sindacale, relativi alle seguenti risorse	5.705.872,86 €
a.1)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui al "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" punti a.1, a.2 ed a.3;	5.450.091,36 €
a.2)	risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui al "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" punto a.4	255.781,50 €
b)	Risorse eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale (evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. c)	- €
c)	Incrementi relativi a:	5.165,96 €
c.1	Risorse regionali non consolidate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4, lett. b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 come modificato dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19/4/2004, alle condizioni e con i vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 9 lettera c), nel rispetto delle linee di indirizzo regionali	- €
c.2	Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997	- €
c.3	Quote di di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	- €
c.4	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo (articolo dall'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016, art. 8 del DM 28/2/1997, ecc.)	- €
c.5	Importi annui della R.I.A. del personale cessato nell'anno di riferimento del fondo, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	5.165,96 €
d)	Riduzione dell'importo pari alle risorse confluite nel "Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali" ai sensi dell'art. 102 comma 3, lett. b	- €
e)	TOTALE FONDO ANNO 2022 (a+b+c+d)	5.711.038,82 €
f)	Abbattimento per rispetto art. 23 D.Lgs. 75/2017	5.165,96 €
g)	Incremento ai sensi dell'art. 1 comma 604 della L. 234/2021 e dell'art. 103 comma 7 di un importo su base annua non superiore a 68,41 € pro-capite per il numero di unità di personale in servizio al 31.12.2018 (n. 1487 Unità) a valere su risorse stanziata a carico del bilancio dell'Azienda	102.320,47 €
h)	Incremento anno 2024 ai sensi dell'art. 1 comma 293 della Legge 234/2021 definito per l'ARNAS "Garibaldi" con D.A. n. 20/2025 del 13.1.2025 (€ 453.866,64 al lordo degli oneri riflessi)	331.289,52 €
i)	Trasferimento sul "Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali" di una quota (...% - max 30%) destinata, nel 2024, alla corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale	- €
l)	TOTALE FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2024 rideterminato = (e - f + g + h - i)	6.139.482,85 €
m)	Incremento - anno 2024 - in applicazione art. 11 D.L. 35/2019 (incremento nuove assunzioni di personale calcolato con riferimento al valore medio pro-capite anno 2018) - Vedi prospetto allegato	568.887,71 €
FONDO PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2024 = l) + m)		6.708.370,56 €

(*) Importo non soggetto ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 in quanto risorse finanziate dal CCNL e pertanto previste dai piani di finanza pubblica

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:


Determinare i fondi contrattuali per l'anno 2024, ai sensi degli artt. 102 e 103 di cui al CCNL 2 novembre 2022 per il personale del comparto sanità, negli importi di seguito riportati e come dettagliatamente specificati nei prospetti in premessa, determinati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 (con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019):

- 1. Fondo anno 2024 “Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali” (art. 102) € 6.458.374,60;**
- 2. Fondo anno 2024 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” – art. 103 € 6.708.370,56;**

Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento, al Collegio Sindacale dell'ARNAS;

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività stante la necessità di definire gli adempimenti connessi alla approvazione del bilancio 2024.

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui vanno intesi ripetuti e trascritti:


Determinare i fondi contrattuali per l'anno 2024, ai sensi degli artt. 102 e 103 di cui al CCNL 2 novembre 2022 per il personale del comparto sanità, negli importi di seguito riportati e come dettagliatamente specificati nei prospetti in premessa, determinati nel rispetto del vincolo e limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 (con la eccezione delle risorse finanziarie definite a livello nazionale dai contratti collettivi di lavoro di riferimento e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del D.L. 35/2019, convertito in legge 60/2019).

1. **Fondo anno 2024 “Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali” (art. 102) € 6.458.374,60**
2. **Fondo anno 2024 “Fondo premialità e condizioni di lavoro” – art. 103 € 6.708.370,56**

Trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento, al Collegio Sindacale dell'ARNAS.

Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecutività stante la necessità di definire gli adempimenti connessi alla approvazione del bilancio 2024.


Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Giammarco)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
